



Salerno, 30 gennaio 2014

A tutti i lavoratori Settore Pubblico

A tutti i delegati RSU/RSA CISL FP

Oggetto: Informativa per i lavoratori in caso di infortunio sul lavoro

Pervengono numerosi quesiti relativi al corretto conteggio della retribuzione degli operatori che subiscono un infortunio sul lavoro ai fini del premio di liquidazione Inail.

A tal proposito si evidenzia che il D.Lgs 32/2008 ha riformato la materia dell'infortunio sul lavoro, già prevista dal T.U approvato con DPR 1124/65, sì da estendere l'obbligo assicurativo a nuove categorie di lavoratori, individuare un nuovo sistema di classificazione tariffaria e prevedere anche l'indennizzabilità del c.d. danno biologico.

Cosa rilevante della nuova riformulazione del Testo è che, nella nozione di infortunio (oggetto di tutela assicurativa dell'INAIL), oltre alle ipotesi di infortunio per causa violenta in occasione del lavoro, da cui deriva la morte o un'invalidità permanente al lavoro, parziale e/o assoluta, ovvero un'invalidità temporanea assoluta che comporti l'assenza/astensione dal lavoro per un periodo superiore a 3 (tre) giorni, è previsto anche l'infortunio in itinere.

Ciò significa che il prestatore di lavoro, nel caso di infortunio occorsogli durante il percorso di andata e ritorno dalla propria abitazione al luogo di lavoro e/o durante il tragitto percorso ai fini della consumazione abituale del pasto, laddove non presente in azienda una mensa, è coperto da assicurazione.

Il datore di lavoro, quindi, è tenuto a versare all'INAIL i contributi assicurativi la cui quota, in genere, corrisponde al 100% di questi ultimi.

Con riferimento al trattamento economico a carico del datore di lavoro, questi è tenuto a versare un'indennità per il giorno dell'infortunio e per i tre successivi, pari, rispettivamente, al 100% e al 60% del guadagno medio giornaliero, salvo diversa migliore previsione della contrattazione collettiva per la cui determinazione si fa riferimento al guadagno medio dei 15 (quindici) giorni precedenti l'evento.

Anche l'indennità a carico dell'INAIL – per inabilità temporanea – (60% fino al novantesimo giorno e 75% dal novantunesimo giorno fino alla guarigione) è calcolata facendo riferimento alla retribuzione media giornaliera percepita nei 15 (quindici) giorni precedenti l'evento.

Ciò vuol dire che nei 15 (quindici) giorni precedenti l'evento (infortunio) devono calcolarsi, ai fini della liquidazione del premio, anche le voci accessorie alla retribuzione base/tabellare, comprese, ad esempio, le indennità di turno, specifiche indennità erogate per particolari condizioni di disagio o danno le indennità di posizione, particolari posizioni di lavoro, indennità di guida, eccetera.

L'indennità è erogata dall'INAIL (dal quarto giorno dall'infortunio e fino a guarigione) per tutti i giorni, compresi i festivi.

Resta inteso che, nel caso di controversie sulla corretta valutazione della retribuzione spettante, questa Organizzazione Sindacale, a sostegno di tutti i lavoratori, è disponibile a verificare l'esatto ammontare del premio Inail.

Il Segretario Generale CISL FP

Pietro Antonacchio
